

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 03.03.2025

N. 137/d/25

Oggetto: Diffida e fatture ricevute dal GSE, relative alle richieste di restituzione degli extraprofitti per il periodo febbraio/dicembre 2022 e gennaio/febbraio 2023: Determinazioni conseguenti

L'anno duemilaventicinque, addì 03 del mese di marzo alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 25.02.2025 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENT E	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE		X
MACORIG DANIELE	"	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	"		X
GIAVEDONI GIOVANNI	"	X	
GIOVANATTO DANIELE	"		X
MASOTTI VALTER	"	X	
PASTI GIORGIO	"	X	
FERESIN CARLO	"		X
MIAN PALMINA	"	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE		X
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE		X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

VISTO il provvedimento n. 382/d/22 dd. 03.08.2022 con cui la Deputazione amministrazione ha deliberato di procedere con atto di ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

PRESO ATTO che in esecuzione della Delibera Arera n. 266/2022 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha trasmesso al Consorzio:

- diffida dd. 20.02.2025 per il pagamento della fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo marzo, aprile e maggio 2022;
- fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo ottobre-novembre 2022;
- fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo gennaio-febbraio 2023;

PRESO ATTO dei contenuti delle comunicazioni trasmesse con nota e-mail dello studio legale Legance Avvocati Associati dd. 6-21-24 e 26 febbraio 2025, incaricato per il ricorso collettivo avanti al TAR Lombardia avverso la delibera ARERA n. 266/2022 acclarata al protocollo consortile con n. 1771-1822-1960/2025;

CONSIDERATO che da un punto di vista squisitamente legale, si possono evidenziare i pro e i contro di due scenari percorribili in merito alle somme richieste dal GSE:

Scenario n.1- Mancato pagamento delle somme richieste dal GSE

Qualora il Consorzio decidesse di **non procedere** al pagamento delle somme richieste dal GSE, è altamente probabile che a partire dalla prossima mensilità il GSE possa comunque procedere alla sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla concorrenza con gli importi richiesti. Ovviamente questa ipotesi non è configurabile per gli eolici e per gli idroelettrici non incentivati e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 per essere entrati in esercizio prima del 2010.

In astratto, per tutti gli operatori interessati dall'art. 15 bis il GSE potrebbe azionare il credito indicato nelle fatture richiedendo al TAR l'emissione di un decreto ingiuntivo che, ove rilasciato con formula provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per azioni esecutive.

Infine, non si può escludere che il mancato pagamento nei termini indicati dal GSE possa comportare l'irrogazione di interessi di sorta, ovvero ulteriori provvedimenti sanzionatori che possano anche impattare in tutto o in parte sugli incentivi.

Nel caso in cui il Consorzio dovesse comunque ritenere di non pagare entro il 07.03.2025 (anche a cagione dell'impossibilità di far fronte alla richiesta dal GSE per insufficienza dei flussi di cassa) è consigliabile inviare la seguente comunicazione al GSE tramite PEC.

Spettabile GSE, con la presente, affermiamo la non debenza delle somme di cui alla fattura n. ____ del ____ relativamente al periodo ottobre 2022-giugno 2023. La fattura costituisce atto esecutivo di una previsione di legge e di provvedimenti amministrativi la cui legittimità è attualmente sub iudice, avendo proposto la scrivente società ricorso al Tar Lombardia avverso la Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e/o la Deliberazione ARERA 143/2023/R/EEL del 4 Aprile 2023. A seguito dell'impugnazione delle citate Delibere, con Ordinanza n. 1744/2023 del 7.7.2023 il Tar Lombardia ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità dell'art. 15 bis con la normativa comunitaria. Si invita pertanto il GSE a non porre in esecuzione le Delibere summenzionate quanto meno sino alla pronuncia della Corte di Giustizia. Ad ogni modo, la fattura di cui il GSE ha richiesto il pagamento (peraltro in un termine estremamente esiguo e senza alcuna possibilità di rateizzazione) è in radice illegittima, nulla, priva del presupposto di legge e insanabilmente contrastante con il diritto unionale e in particolare con il recente Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022. Con ogni più ampia riserva di diritto ed azione, ivi inclusa la ripetizione delle partite economiche che saranno eventualmente oggetto di regolazione da parte dello Spett.le GSE in danno della scrivente società, in caso di annullamento o sospensione, in via giurisdizionale, dei predetti provvedimenti”.

Scenario n. 2 - Pagamento delle somme richieste dal GSE

Qualora il Consorzio decidesse invece di procedere al pagamento delle fatture, eviterebbe il blocco degli incentivi per i prossimi mesi, avendo correttamente assolto all'obbligo di restituzione discendente direttamente dalla legge. Nondimeno, il pagamento della somma in pendenza del ricorso al TAR non garantisce una condanna del GSE alla restituzione in caso di auspicato esito positivo del giudizio e di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022. Ad esempio, nel caso dell'addizionale Ires (c.d. Robin Tax) la Corte Costituzionale ha circoscritto temporalmente gli effetti della propria pronuncia di illegittimità, disponendo che questi decorressero dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Pertanto, solo da tale data l'addizionale d'imposta in questione è divenuta illegittima, con la conseguenza che le imposte dovute nel periodo precedente dovessero ritenersi come legittimamente corrisposte. In caso di pagamento della fattura, contestualmente al versamento delle somme, è consigliabile comunque inviare la seguente comunicazione al GSE tramite PEC:

“Il versamento dell'importo di cui alla fattura n. ____ inviata dal GSE in data _____ si considera quale atto meramente dovuto e non costituisce (né potrà essere interpretata come) acquiescenza alcuna all'art. 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n.4 e/o alla Deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e/o la Deliberazione ARERA 143/2023/R/EEL del 4 Aprile 2023 (già impugunate con il ricorso al Tar Lombardia), ed ogni atto successivo. Con ogni più ampia riserva di diritto ed azione, ivi inclusa la integrazione/ripetizione delle partite economiche che sono oggetto di regolazione da parte dello Spett.le GSE in danno della scrivente società, in caso di annullamento o sospensione, in via giurisdizionale, dei predetti provvedimenti”.

RITENUTO OPPORTUNO attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla delibera ARERA 266/2022, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse dal GSE relative alle richieste di restituzione degli extraprofitti per il periodo 2022-2023 in continuità con le valutazioni già espresse con il proprio provvedimento n. 545/d/22 dd. 21.11.2022;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori legali in merito alla decisione di non procedere al pagamento delle somme richieste dal GSE a titolo di recupero degli extra profitti per il periodo 2022-2023;

RAVISATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di inviare diffida al GSE dal compiere atti volti al recupero degli importi richiesti con le summenzionate fatture nell'attesa degli imminenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e y) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di non procedere al pagamento delle seguenti fatture
 - fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo marzo, aprile e maggio 2022;
 - fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo ottobre-novembre 2022;
 - fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo gennaio-febbraio 2023;tenuto conto anche del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori legali in merito alla decisione di non procedere al pagamento delle somme richieste dal GSE a titolo di recupero degli extra profitti;
- di dare mandato al Presidente di inviare al GSE comunicazione via pec motivando la non debenza delle somme fatturate con diffida dal compiere atti volti al recupero degli importi richiesti con le summenzionate fatture;
- di attendere la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla delibera ARERA n. 266/2022 per provvedere all'eventuale pagamento della fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56, della fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 e della fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 emesse dal GSE;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni d'urgenza espresse in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 10.03.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 17.03.2025;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.03.2025

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)